



Modello Organizzativo

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 29 Gennaio 2021*

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DESTINATARI.....	3
3. TIPOLOGIA, NATURA GIURIDICA E REGIME PREVIDENZIALE.....	3
4. ORGANIGRAMMA.....	4
5. COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI E RAPPRESENTAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE	5
5.1. Composizione e attribuzione degli organi	5
5.1.1. L'Assemblea degli aderenti	5
5.1.2. Il Consiglio di Amministrazione	6
5.1.3. Il Collegio dei Sindaci	8
5.2. Rappresentazione delle strutture operative	9
5.2.1. Il Direttore Generale del Fondo	9
6. RAPPRESENTAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E DELLE ALTRE FUNZIONI ED INTERRELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI OPERATIVE	10
6.1. Funzione di Gestione dei Rischi.....	10
6.2. Funzione di Revisione Interna	12
6.3. Organismo di Vigilanza.....	13
6.4. Altre Funzioni e/o attività esternalizzate.....	15
6.4.1. Gestore Amministrativo	15
6.4.2. Gestore Finanziario-Assicurativo	16
7. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PREVISTO DAL QUADRO NORMATIVO EX D.LGS-231/2001	17

1. PREMESSA

Il Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA (il “Fondo”) è un fondo preesistente ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni (il “Decreto”), opera in regime di contribuzione definita ed è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 1126.

Il Fondo è rivolto ai dipendenti delle società aeroportuali che hanno stipulato specifici accordi sindacali in qualità di fonti istitutive (gli “Iscritti o Aderenti”) e ha lo scopo di erogare, senza fini di lucro, a favore degli Iscritti, trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio così come definiti dai vigenti accordi collettivi aziendali ed in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Per garantire i predetti trattamenti, il Fondo ha stipulato, in attuazione di quanto stabilito dai vigenti accordi collettivi aziendali apposita convenzione (la “Convenzione Assicurativa”) con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. affinché i contributi ad esso versati siano impiegati in contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005.

La Convenzione Assicurativa ha durata a tempo determinato, con rinnovo tacito in assenza di disdetta di una delle parti contraenti.

2. DESTINATARI

L’iscrizione al Fondo è riservata a:

- personale del Gruppo SEA assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dipendenti di società operanti in ambito aeroportuale o di società partecipate da SEA che abbiano stipulato regolari accordi sindacali con le società di appartenenza;
- dipendenti di società operanti nell’ambito del settore del trasporto aereo rappresentati dalle stesse organizzazioni sottoscrittrici delle fonti istitutive e lavoratori operanti nell’ambito degli aeroporti anche se il contratto di lavoro è diverso dal contratto applicato in ambito SEA e sottoscritto da organizzazioni sindacali diverse da quelle territoriali che hanno sottoscritto le fonti istitutive;
- lavoratori che a seguito di trasferimento d’azienda o di cessione di ramo d’azienda, operato ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni, abbiano perso i requisiti di cui ai punti precedenti;
- lavoratori di cui sopra, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, i quali abbiano aderito con conferimento tacito del TFR ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni.

L’iscrizione al Fondo è volontaria.

In base a quanto previsto dallo Statuto, gli Aderenti che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo possono comunque mantenere la propria posizione individuale accantonata presso lo stesso anche in assenza di contribuzione.

3. TIPOLOGIA, NATURA GIURIDICA E REGIME PREVIDENZIALE

Il Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali - FONSEA è un fondo pensione preesistente, costituito in forma di associazione non riconosciuta senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica

ed operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.


4. ORGANIGRAMMA

Il sistema di corporate governance del Fondo è conforme ai principi normativi che disciplinano le forme pensionistiche complementari, ai provvedimenti dell'organismo di vigilanza COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), alle disposizioni dello Statuto e alle migliori pratiche nazionali.

La struttura organizzativa del Fondo si compone di:

- Presidente e Vice Presidente, espressi in seno al Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, a coordinamento della struttura operativa del Fondo e in funzione del raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Funzione di Revisione Interna, in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- Funzione di Gestione dei Rischi, a riporto del Direttore Generale;
- Funzione Finanza, a riporto del Direttore Generale e a presidio degli investimenti previdenziali del Fondo;
- Amministrazione, a riporto del Direttore Generale e a presidio delle aree operative in cui è articolata la missione istituzionale del Fondo.

Si riporta di seguito la rappresentazione della struttura del Fondo, la composizione e le attribuzioni dei suoi Organi:



A completamento della complessiva governance del Fondo, oltre al Consiglio di Amministrazione sono attivi anche i seguenti organismi:

- Collegio dei Sindaci, espressi dall'Assemblea degli Aderenti e incaricati anche della Revisione legale del Fondo;
- Organismo di Vigilanza, organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione, a presidio del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001.

5. COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI E RAPPRESENTAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE

Di seguito si riportano i dettagli degli organi e delle strutture operative del Fondo.

5.1. Composizione e attribuzione degli organi

Tale area comprende l'insieme degli organi e delle funzioni che assicurano il governo di tutte le attività del Fondo.

Gli Organi del Fondo sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Direttore Generale del Fondo;
- il Collegio dei Sindaci

5.1.1. L'Assemblea degli aderenti

- Composizione

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

- Competenze

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) delibera l'approvazione di bilancio e gli indirizzi e direttive generali del Fondo;
- b) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci di sua competenza e delibera sull'eventuale compenso e revoca degli stessi;
- c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, promuovendo la relativa azione sociale;
- d) delibera, con decisione motivata, sull'esclusione degli aderenti;
- e) delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua decisione dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio, nonché sullo scioglimento del Fondo Pensione e sulle modalità di liquidazione del patrimonio.

- Funzionamento

1. L'Assemblea deve essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ravvisa la necessità;
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da almeno 5 componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione del 51 per cento degli aderenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti;
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti, anche in seconda convocazione;
6. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Ogni aderente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro aderente. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun aderente le deleghe non possono superare il numero di due;
7. Delle riunioni dell'Assemblea ordinaria viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione;
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio;
9. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere esposto nei luoghi di lavoro almeno 20 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può utilizzare anche altri mezzi di convocazione;
10. Possono essere convocate assemblee separate degli aderenti presso ogni unità produttiva aeroportuale nella quale prestino la loro opera gli aderenti. Le riunioni potranno essere tenute anche in giorni diversi ed è fatto divieto agli aderenti di partecipare a più di una riunione;
11. Nel caso di assemblee separate si procederà sommando i voti dei partecipanti alle assemblee;
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori ed i Sindaci, laddove siano anche componenti dell'Assemblea, non hanno diritto di voto.

5.1.2. Il Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

- Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 (sei) membri, dei quali 3 (tre) designati dal datore di lavoro e 3 (tre) eletti dall'Assemblea degli aderenti, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs n. 252/2005.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene dietro presentazione di almeno una lista di candidati sottoscritta da almeno 200 aderenti. Ogni aderente non può sottoscrivere più di una lista

pena l'annullamento delle sue sottoscrizioni. In caso di presentazione di più liste i Consiglieri vengono eletti in misura proporzionale tra le liste, tenuto conto dell'ordine di posizione dei candidati della singola lista.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

- Competenze

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) nominare, anche fuori dal proprio ambito, il Direttore Generale del Fondo previa determinazione dei requisiti necessari;
- c) deliberare in merito alla gestione ordinaria e straordinaria del Fondo Pensione;
- d) attuare quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. 252/05;
- e) effettuare gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione così come previsti dalla normativa emanata dalla COVIP sui fondi pensione;
- f) deliberare sul conferimento dei poteri di incasso e pagamento al Presidente, al Vice Presidente e al Direttore Generale del Fondo;
- g) informare periodicamente gli aderenti ed adottare le misure di trasparenza così come previsto dalla normativa emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- h) segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso;
- i) riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio annuale consuntivo ed al budget previsionale di spesa;
- j) approvare i regolamenti attuativi;
- k) al Consiglio di Amministrazione compete altresì il potere di adeguamento dello Statuto nei casi di cui all'art. 35 secondo comma;
- l) verificare periodicamente lo stato di applicazione degli accordi di lavoro che regolamentano il finanziamento e le modalità di funzionamento del Fondo Pensione.

- Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che egli ne ravvisi la necessità. E', inoltre, convocato quando ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri ovvero il Collegio dei Sindaci all'unanimità. La convocazione avviene mediante invio di telegramma o di telefax o di lettera, recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno tre giorni liberi precedenti l'adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il segretario in via permanente o in occasione di ogni singola seduta, anche al di fuori dei propri membri; il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue riunioni possono essere tenute anche per il tramite di videoconferenze o sistemi similari purché ogni partecipante sia chiaramente riconoscibile non solo attraverso la voce e possa liberamente ed attivamente partecipare alla discussione. In tal caso devono essere presenti contemporaneamente nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391 (1° comma), 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

5.1.3. Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci opera in conformità dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile nonché alla disciplina vigente in tema di previdenza complementare, direttamente riferendo alla COVIP circa le eventuali anomalie riscontrate e, comunque, circa ogni vicenda in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo.

- Composizione

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi, ed uno supplente saranno designati dai datori di lavoro. Due sindaci effettivi ed uno supplente saranno eletti dall'Assemblea degli aderenti.

L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene dietro presentazione di almeno una lista di candidati sottoscritta da almeno 200 aderenti. Ogni aderente non può sottoscrivere più di una lista pena l'annullamento della scheda. In caso di presentazione di più liste i Sindaci vengono eletti in misura proporzionale tra le liste, tenuto conto dell'ordine di posizione dei candidati della singola lista.

Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci eleggono al loro interno il Presidente del Collegio nell'ambito della componente istitutiva del Fondo che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- Competenze

Il Collegio dei Sindaci:

- a) controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
- b) gli è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

- c) ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- d) ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

- Funzionamento

I Sindaci si riuniscono almeno ogni 90 giorni secondo le modalità indicate dall'articolo 2404 del Codice civile. Per la convocazione del Collegio valgono le stesse regole previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice civile.

5.2. Rappresentazione delle strutture operative

Tale area comprende l'insieme delle strutture operative che assicurano lo svolgimento di tutte le attività del Fondo.

5.2.1. Il Direttore Generale del Fondo

- Incarico

Il Direttore Generale del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale fissa le competenze e gli emolumenti, nonché la forma e la durata dell'incarico, verificandone i requisiti di Legge, inclusi quelli di incompatibilità e ineleggibilità. Il venir meno ai suddetti requisiti comporta la decadenza dell'incarico.

- Competenze

Al Direttore Generale del Fondo spetta, in particolare:

- a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;
- b) segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- e) supportare l'organo di amministrazione del Fondo nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento;
- f) riscuotere somme ed effettuare pagamenti nel limite dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- g) la titolarità dei compiti e delle responsabilità della Funzione Finanza;
- h) esaminare le richieste avanzate dai singoli iscritti;
- i) sovrintendere al rapporto con i fornitori;
- j) assicurare il corretto svolgimento delle attività affidate in outsourcing;
- k) sovrintendere al processo di elaborazione delle comunicazioni agli iscritti;
- l) assicurare l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami;
- m) coordinare le risorse umane assegnate e assicurare il corretto svolgimento delle attività loro affidate;
- n) qualsiasi ulteriore compito assegnato dal Consiglio di Amministrazione.

È compito del Direttore Generale del Fondo rendere esecutive le delibere del Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio medesimo.

- Funzionamento

Il Direttore Generale del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività.

Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice civile.

In mancanza del Direttore Generale del Fondo, ovvero per suo impedimento purché temporaneo, le relative funzioni sono assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. RAPPRESENTAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E DELLE ALTRE FUNZIONI ED INTERRELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI OPERATIVE

Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna, con evidenza dei compiti attribuiti a ciascuna di esse.

6.1. Funzione di Gestione dei Rischi

La normativa vigente prevede che i Fondi Pensione si dotino di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali.

A tal fine, il Fondo ha istituito ed affidato ad un soggetto esterno, così come consentito dalla normativa vigente, la Funzione Fondamentale di Gestione dei rischi e approvato la relativa Politica.

Le finalità che essa ricopre riguardano:

- a) la definizione e formalizzazione degli obiettivi, dei ruoli e delle responsabilità all'interno del complessivo sistema di gestione dei rischi;
- b) l'identificazione dei principi e degli standard minimi da seguire nello svolgimento delle attività;
- c) la previsione che tali attività siano svolte in coerenza con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso;
- d) la descrizione del processo di gestione dei rischi ed in particolare della valutazione interna del rischio.

La Politica di Gestione dei Rischi è vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione e amministrazione del Fondo nonché per le strutture preposte al controllo ed è realizzata mediante un processo continuo che coinvolge i diversi soggetti presenti nell'organizzazione, attribuendo loro diversi ruoli e responsabilità.

In particolare:

- il Consiglio di Amministrazione ha il compito di indirizzo strategico anche sulla materia inerente alla gestione del rischio. Pertanto, adotta la Politica di Gestione dei Rischi e assume le delibere sul sistema di gestione dei rischi nel suo complesso, essendo anche chiamato ad adottare procedure che garantiscano lo svolgimento equo e indipendente degli incarichi attribuiti alle funzioni fondamentali;
- la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi, oltre a dare supporto al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione, è responsabile della definizione delle metodologie e della loro implementazione ed adempie alle comunicazioni alla COVIP nei casi previsti dalla normativa.

Il processo di Gestione dei rischi si articola in diverse fasi:

1. Definizione di principi, strumenti e metodologie;
2. Identificazione e definizione;
3. Misurazione dei rischi;
4. Gestione dei rischi;
5. Monitoraggio dei rischi;
6. Reporting e segnalazioni.

Nel processo di gestione dei rischi sono coinvolti il Direttore Generale del Fondo, oltre agli organi e le funzioni di controllo, ovvero il Collegio dei Revisori e la Funzione Fondamentale di Revisione Interna, i quali sono chiamati a collaborare con la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi per la valutazione dei rischi di loro pertinenza.

Nello specifico la Funzione di Gestione dei Rischi ha il compito di:

- a) identificare e mappare i rischi, definendone le relative linee guida di gestione;
- b) implementare programmi di prevenzione delle perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
- c) verificare tutti i contratti al fine di analizzarne il possibile impatto dal punto di vista del rischio, suggerendo al Direttore Generale le opportune modifiche;
- d) attuare, sviluppare e revisionare le procedure che segnalino profili di rischiosità da governare;
- e) evidenziare potenziali problemi di rischio legale cioè dovuto a contenzioso o liti con terze parti;
- f) implementare, con il supporto di risorse interne e esterne, un insieme di indicatori di rischio (definendo categorie di rischio, metodologie di misurazione, modalità di gestione dei rischi significativi, limiti di tolleranza e la frequenza e il contenuto delle verifiche da eseguire) allo scopo di monitorare tutta l'attività, aggiornando, ove necessario, le relative procedure operative;

- g) prestare specifica attenzione ai prodotti derivati e agli investimenti alternativi nel quadro dei vincoli normativi;
- h) valutare i rischi ambientali, sociali e di governo societario contenuti negli investimenti;
- i) effettuare il monitoraggio dei rischi correlati alle seguenti attività, anche alla luce dei requisiti normativi:
 - o gestione e monitoraggio dei rischi di mercato;
 - o gestione e monitoraggio dell'esposizione in derivati;
 - o gestione e monitoraggio del rischio di liquidità;
 - o gestione e monitoraggio dei rischi creditizi;
 - o gestione e monitoraggio dei rischi di concentrazione e di controparte;
 - o gestione e monitoraggio degli investimenti;
 - o gestione dei rischi operativi
 - o gestione dei rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione;
- j) con cadenza triennale, ovvero in ogni caso di variazioni significative, presentare al Consiglio di Amministrazione il documento relativo alla politica di Gestione dei Rischi;
- k) conservare la documentazione prodotta dalla Funzione nei termini previsti dalla normativa.

6.2. Funzione di Revisione Interna

La normativa vigente prevede che i Fondi Pensione si dotino della Funzione Fondamentale di Revisione Interna.

A tal fine, il Fondo ha istituito ed affidato ad un soggetto esterno, così come consentito dalla normativa, tale Funzione e approvato la relativa Politica.

La Funzione di Revisione Interna è incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e la necessità di adeguamento dello stesso, anche attraverso attività di supporto e consulenza alle altre funzioni del Fondo.

Alla Funzione sono assegnati in particolare i seguenti compiti:

- a) valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività;
- b) verificare la correttezza dei processi interni e l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative, nonché la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo;
- c) presidiare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità, affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni, nonché la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- d) valutare il piano di emergenza predisposto dal Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. Valutare altresì i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate;
- e) formulare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione e controllare l'avvenuta rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività del fondo e nel funzionamento dei controlli interni (attività cosiddetta di follow-up);
- f) comunicare all'Autorità di Vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo;
- g) presidiare il processo di attuazione delle delibere consiliari;

- h) segnalare al Direttore Generale l'eventuale presenza di criticità con suggerimenti di correttivi da apportare;
- i) collaborare alla redazione ed aggiornamento della normativa interna;
- j) fornire un'attività di supporto consultivo alle strutture operative con riferimento a specifici argomenti, al funzionamento dei processi ed all'evoluzione della normativa;
- k) collaborare con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 nell'attività di presidio dell'adeguatezza ed efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l) presentare al Consiglio di Amministrazione il Piano annuale dei controlli e semestralmente una relazione sull'attività svolta;
- m) gestire un registro che riporta gli esiti delle verifiche e le misure adottate a fronte dei rilievi;
- n) conservare la documentazione prodotta dalla Funzione nei termini previsti dalla normativa.

La Funzione di Revisione Interna, con collocazione indipendente ed autonoma nell'ambito della struttura organizzativa del Fondo, risponde in linea gerarchica e funzionale al Consiglio di Amministrazione nonché, con un rapporto informativo, al Collegio dei Sindaci.

Le attività svolte dalla Funzione Fondamentale di Revisione Interna sono suddivise in:

1. controllo (assurance);
2. supporto consultivo (consulting);
3. follow up.

Le verifiche di audit sono indirizzate sulla verifica dei processi gestionali e sull'effettiva operatività delle procedure organizzative e delle tecniche di controllo interno, da effettuarsi tramite test di conformità delle procedure in atto presso il Fondo, oppure effettuando un controllo sostanziale tramite una selezione di campioni significativi all'interno di un universo omogeneo di dati.

In generale, sono effettuati due tipi di controllo, declinati a seconda delle aree oggetto di verifica:

- controlli di tipo generale, al fine di verificare l'adeguatezza e la rispondenza delle procedure in esame ai principi normativi, regolamentari, di policy del Fondo, ivi incluso il profilo informatico;
- controlli di tipo specifico, tramite campioni rappresentativi dell'universo di dati, al fine di effettuare singole verifiche di dettaglio per testare l'esistenza di punti di controllo, nonché l'adeguatezza degli stessi.

Le verifiche e gli interventi verranno formalizzati in specifiche relazioni, che verranno messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, oltre che degli uffici del Fondo interessati, in ragione delle rispettive competenze; gli esiti delle verifiche e gli interventi richiesti verranno notificati alle strutture interessate, anche al fine di poter programmare ed eseguire i successivi relativi follow-up.

6.3. Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001 prevede che il Fondo possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta adottato un idoneo modello di organizzazione) se affida a un organismo specificamente individuato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché di curare il suo aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 23 giugno 2017 ha assegnato il ruolo di Organismo di Vigilanza a un dipendente SEA, tenuto conto della libertà organizzativa conferita al Fondo dalle previsioni dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 circa l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, delle

caratteristiche dell'organizzazione del Fondo e della struttura organizzativa, nonché delle linee guida emanate da Confindustria, da ultimo a marzo 2014.

- Competenze

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- a) procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri l'OdV è autorizzato alla consultazione della documentazione afferente all'attività svolta in relazione ai processi relativi alle aree a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventuali copie, nonché all'effettuazione di interviste dei soggetti coinvolti negli stessi. L'Organismo di Vigilanza segnala alle singole funzioni interessate, a seguito dei controlli effettuati, eventuali osservazioni e suggerimenti e monitora nel tempo la loro applicazione. L'attività svolta da parte dell'OdV, nell'esercizio dei poteri di cui sopra, deve essere documentata, anche in forma sintetica;
- b) verificare periodicamente, in coordinamento con i responsabili delle funzioni ed aree a rischio individuate, l'efficacia e l'idoneità del Modello a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal Decreto. L'OdV, a seguito dei controlli effettuati, delle modifiche normative intercorse, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi ed aree a rischio, propone al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni. Nell'ambito della propria funzione di controllo, qualora l'OdV verifichi la violazione dell'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello attiva per le eventuali azioni conseguenti la Direzione Human Resources di SEA, cui, per i poteri e le attribuzioni già conferiti, nei limiti della relativa competenza, competono l'accertamento delle violazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni; in caso di commissione dei reati previsti dal Decreto, l'OdV informa prontamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci del Fondo;
- c) curare l'aggiornamento della mappatura delle aree sensibili nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e dei relativi processi, e proporre l'integrazione delle aree sensibili sulla base delle verifiche svolte; in caso di rilevanti evoluzioni procedurali e/o organizzative, fornire supporto alle funzioni interessate dai cambiamenti, al fine di assicurare la rispondenza delle soluzioni adottate alle previsioni normative applicabili. Resta peraltro inteso che la responsabilità per l'effettiva attuazione della mappatura in ambito aziendale rimane in capo al Fondo, sulla base del sistema organizzativo e dei poteri vigenti;
- d) vigilare sul sistema delle deleghe e dei poteri, al fine di garantire l'efficacia del Modello;
- e) presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento o, comunque, di modifica e/o integrazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello che, a seguito dell'evoluzione legislativa e/o delle verifiche svolte, dovessero ritenersi necessarie per garantirne l'adeguatezza e l'effettività. È responsabilità delle funzioni competenti del Fondo rendere attuabili le proposte di aggiornamento, modifica, ed integrazione approvate;
- f) predisporre, raccogliere, elaborare ed archiviare le informazioni rilevanti in ordine al funzionamento ed al rispetto del Modello, nonché la documentazione che compone il Modello medesimo, ivi comprese - inter alia - la mappatura delle aree aziendali a rischio-reato, i relativi aggiornamenti, le relazioni sull'attività di vigilanza svolta, e le segnalazioni su eventuali situazioni che possano esporre il Fondo al rischio di reato;
- g) assumere, in coordinamento con i responsabili della Direzione Human Resources di SEA, le iniziative idonee ad assicurare la massima diffusione e conoscenza delle prescrizioni del Modello.

- Funzionamento

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Collegio dei Sindaci in ordine alle tematiche inerenti il Modello. L'OdV informa, per iscritto, con periodicità annuale (ferma restando la possibilità di una relazione più tempestiva ogni qualvolta si renda necessario) il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci del Fondo dei risultati

della propria attività di verifica e controllo (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale proposta di modifica ed aggiornamento dei processi relativi alle aree a rischio). L'OdV potrà essere convocato da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo per riferire circa l'attività svolta.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta raccolta da parte dell'OdV (relazioni, segnalazioni, ecc.) deve essere conservata per un periodo di 10 anni in un apposito archivio, fatti salvi gli obblighi generali di riservatezza e di privacy.

6.4. Altre Funzioni e/o attività esternalizzate

6.4.1. Gestore Amministrativo

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata ad un soggetto esterno in forza di apposito contratto di prestazione di servizi.

- Competenze

Il servizio di gestione amministrativa del Fondo consiste, in particolare, nell'esecuzione delle attività di seguito elencate:

- a) gestione delle informazioni riguardanti le adesioni, realizzazione e aggiornamento archivio anagrafico dei Soci;
- b) gestione dei flussi informativi relativi alla raccolta dei contributi al Fondo attraverso la verifica dei versamenti e delle relative distinte, l'aggiornamento delle posizioni individuali, la produzione degli ordini di bonifico per il gestore delle risorse;
- c) raccolta e verifica delle richieste di:
 - o prestazione anticipata per riscatto parziale o totale;
 - o prestazioni pensionistiche in forma capitale e/o rendita;
 - o Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.);
 - o trasferimento in entrata e trasferimento presso altra forma pensionistica complementare;
 - o gestione degli adempimenti in materia di erogazione delle rendite previdenziali, creazione dell'archivio delle posizioni passive;
 - o liquidazione delle rate di rendita previdenziale e predisposizione della documentazione per l'assolvimento degli obblighi fiscali a carico del Fondo;
 - o gestione dei servizi tecnologici dedicati al Fondo;
 - o elaborazione delle comunicazioni periodiche agli iscritti e predisposizioni delle ulteriori comunicazioni e segnalazioni periodiche previste tempo per tempo dalla normativa COVIP;
 - o assistenza fiscale, legale e tecnica sulle procedure di gestione amministrativa del Fondo;
 - o quant'altro previsto tempo per tempo dalla normativa di settore COVIP e IVASS.

Il servizio di gestione contabile del Fondo comprende, invece, lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) aggiornamento della gestione contabile del Fondo a seguito delle operazioni di contribuzione, investimento e disinvestimento;
- b) predisposizione del Bilancio (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota integrativa);
- c) segnalazione e determinazione degli adempimenti fiscali a carico del Fondo.

- Funzionamento

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è svolta con diligenza e professionalità, nel rispetto dei tempi e delle modalità, nonché nei limiti del contratto stipulato tra il Fondo ed il gestore, con le necessarie autorizzazioni e consensi per concludere e dare esecuzione ai servizi sopra descritti, non violando alcun diritto di proprietà intellettuale di terze parti ed eseguendo i propri obblighi con competenza, cura e diligenza, in conformità alla migliore prassi del settore.

Tutte le attività di comunicazione e scambio di dati e informazioni interverranno tra il Fondo ed il gestore, secondo le opportune modalità.

6.4.2. Gestore Finanziario-Assicurativo

La gestione delle risorse è rivolta esclusivamente verso gestioni assicurative di ramo I che garantiscano la conservazione del capitale e il consolidamento di un rendimento minimo. La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l'assetto organizzativo del Fondo, che prevede che la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo.

Attualmente FONSEA investe il patrimonio in una polizza vita collettiva stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e la rivalutazione delle prestazioni avviene sulla base dei rendimenti della Gestione Speciale LAVORO, la cui politica di investimento è improntata a criteri generali di prudenza e persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti dei contraenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.

Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione attraverso la funzione Finanza, svolta dal Direttore Generale, come previsto dal "Documento sulla politica di investimento", verificando periodicamente gli scostamenti in termini di costo, rischio e rendimento tra i risultati realizzati e gli obiettivi di riferimento previsti nei mandati.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli privilegiando gli aspetti di solidità dell'emittente e la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La politica di investimento è prevalentemente basata su tipologie di attivi quali Titoli di Stato ed obbligazioni denominate in euro, caratterizzate da elevata liquidità e buon merito creditizio.

- Responsabilità

Il gestore delle risorse ha le seguenti responsabilità:

- a) corretta attribuzione, per ogni singolo iscritto, dei flussi contributivi in entrata e dei flussi in uscita relativi alle prestazioni, mediante la gestione assicurativa per singolo assicurato;
- b) corretta applicazione dei risultati finanziari ottenuti tempo per tempo sulle singole posizioni individuali;
- c) trasmissione al Consiglio di Amministrazione del Fondo di una informativa annuale sui controlli eseguiti e sugli aspetti di rilievo della Gestione Separata (Prospetto di composizione del patrimonio, costi, rendimenti, duration, benchmark, ecc.).

7. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PREVISTO DAL QUADRO NORMATIVO EX D.LGS-231/2001

Il D.Lgs. 231 emanato in data 8 giugno 2001 ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, quali:

- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il citato Decreto legislativo ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa, a carico degli enti, i cui destinatari sono stati individuati negli enti aventi personalità giuridica, nelle società e nelle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tale tipo di responsabilità è stata delineata sulla falsariga della responsabilità penale, ribadendone i principi cardine, ossia il principio di legalità (art. 2), di irretroattività della legge penale (art. 3), di tassatività e del divieto di analogia. Lo stesso Decreto legislativo precisa che la responsabilità a carico degli enti è configurabile ogni qualvolta i reati, specificatamente richiamati dal testo legislativo, siano stati commessi, nell'interesse dell'ente stesso o qualora l'ente ne abbia tratto vantaggio, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (alias soggetti in posizione apicale);
- persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (alias soggetti in posizione apicale);
- persone fisiche sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tuttavia, si precisa che se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora quest'ultimo sia in grado di fornire una duplice prova:

- si dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello esistente;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'eventualità in cui il reato sia stato posto in essere da un soggetto in posizione subordinata, l'ente sarà responsabile ove venga dimostrato in giudizio che la commissione del delitto sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di vigilanza. Al contrario la responsabilità è esclusa laddove l'ente abbia adottato protocolli idonei a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge nonché abbia individuato, minimizzato se non eliminato tempestivamente la situazione di rischio.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente causato il fatto penalmente rilevante. A livello sanzionatorio, il legislatore ha previsto sia sanzioni pecuniarie, sia sanzioni interdittive, oltre alla confisca del prezzo o del prodotto (o della sua forma equivalente) che costituisce reato – salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato – e alla pubblicazione della sentenza di condanna, nel caso in cui nel dispositivo sia prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva. Le sanzioni pecuniarie vengono determinate attraverso un sistema di quote, e variano sia in ragione del numero di quote applicate alla specifica sanzione (che varia da un numero minimo a un numero massimo), sia in ragione dell'importo di ciascuna quota (anch'esso varia tra un valore minimo e un valore massimo). In aggiunta alle sanzioni pecuniarie il Decreto prevede, come detto, l'infrazione di misure interdittive. Infine, si precisa che l'ente può essere chiamato anche a rispondere di fatti commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Il D.Lgs. 231/2001 ha subito nel corso degli anni varie

integrazioni in termini di fattispecie criminose in grado di fondare una responsabilità amministrativa dell'ente.